

STUDIO BADELLINO

GIOVANNI L. BADELLINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

CIRCOLARE N. 4 DELL' 8 APRILE 2008

INTRODUZIONE	PAG. 2
TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE (ART. 49)	PAG. 2
NUOVA DISCIPLINA SU ASSEGNI (ART. 49)	PAG. 2
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER I PROFESSIONISTI (ART. 51)	PAG. 3
OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (ART. 15 E SEGG.)	PAG. 3
OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE (ART. 36 E SEGG.)	PAG. 4
SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE (ART. 41 E SEGG.)	PAG. 4
UTILIZZO AI FINI FISCALI (ART. 36)	PAG. 5
SOCIETÀ FIDUCIARIE (ART. 11)	PAG. 5
ANAGRAFE DEI RAPPORTI (ART. 63)	PAG. 5
LIMITI PER GLI INCASSI DEI PROFESSIONISTI	PAG. 5

INTRODUZIONE

Con il D. Lgs 21 novembre 2007 n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 SO n. 267 del 14 dicembre 2007, è stata modificata la normativa “antiriciclaggio”, sia con riferimento ai destinatari, sia con riferimento all’oggetto che alle modalità degli adempimenti.

Con la presente circolare è nostra intenzione illustrare le principali variazioni che incideranno nella vita economica di tutti i giorni.

La circolare dello Studio vuole essere semplicemente uno spunto di riflessione. Qualora il Cliente intendesse approfondire ulteriormente l’argomento può rivolgersi allo Studio, che rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

**TRASFERIMENTO DI
DENARO CONTANTE
(ART. 49)**

Il comma 1 dell’art 49 dispone che, con decorrenza 30 aprile 2008, è vietato il trasferimento tra soggetti diversi di denaro contante o di titoli al portatore, quando il valore dell’operazione, anche se frazionata, è complessivamente pari o superiore a € 5.000,00. Per operazione frazionata si intende una operazione unitaria sotto il profilo economico, che viene posta in essere mediante più operazioni finanziarie, singolarmente inferiori ad € 5.000,00, effettuate in momenti diversi.

Si ritiene che, di norma, il pagamento di una fattura (ad esempio di € 12.000,00 IVA compresa) effettuato in tre rate (ad esempio a 30, 60 e 90 giorni) potrà continuare ad essere effettuato in contanti, in quanto modalità di pagamento espressamente prevista nel documento ed usuale nella prassi commerciale, purché ogni singola rata di pagamento sia inferiore ad € 5.000,00.

Absolutamente da evitare, invece, saranno i prelevamenti o finanziamenti ravvicinati in contanti, seppur sotto soglia, fra soci e società (siano esse di capitali o di persone) se le operazioni vanno complessivamente ad eguagliare o superare i € 5.000,00.

In particolare, nei casi di prelevamenti/versamenti in contanti fra soci e società appare più opportuno l’utilizzo di movimentazioni di conto corrente, mentre i contanti che cumulativamente eccedessero € 5.000,00 euro sono possibili unicamente se derivanti da delibere distinte per ciascuna operazione o da uno scambio di corrispondenza antecedente l’operazione fra soci e società recante data certa.

**NUOVA DISCIPLINA SU
ASSEGNI (ART. 49)**

I commi da 4 a 11 dell’art. 49 sanciscono, con decorrenza 30 aprile 2008, novità in materia di emissione e circolazione di assegni bancari e circolari:

- i moduli di assegni bancari e postali devono essere muniti della clausola di “non trasferibilità” al momento del rilascio;
- gli assegni bancari, postali o circolari in forma libera possono essere rilasciati previa richiesta scritta e pagamento, a titolo di imposta di bollo, di una somma di € 1,50 per ogni assegno, possono essere utilizzati solo per importi inferiori ad € 5.000,00

- e, per ciascuna girata, deve essere apposto, a pena di nullità, il codice fiscale del girante;
- lo sbarramento dell'assegno non è idoneo a conseguire la finalità di intrasferibilità richiesta dalla legge, poiché l'assegno sbarrato può comunque circolare mediante girata;
 - gli assegni bancari o postali emessi all'ordine del traente (mediante intestazione "a m.m.", "a me medesimo", "a mio proprio", ecc...) potranno essere girati unicamente dal traente per l'incasso presso una banca o Poste Italiane SpA, senza quindi ulteriori possibilità di girata del titolo;
 - gli uffici dell'Amministrazione Finanziaria e la Guardia di Finanza potranno chiedere alle banche e a Poste Italiane SpA i dati identificativi ed il codice fiscale dei soggetti ai quali sono stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera o che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali in forma libera nonché di tutti i giratari e di coloro che li abbiano presentati all'incasso;
 - il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore a € 5.000,00 e, se superiore, devono essere estinti entro il 30 giugno 2009 oppure il saldo deve essere ridotto sotto la soglia.

**OBBLIGHI DI
COMUNICAZIONE PER I
PROFESSIONISTI (ART.
51)**

I soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio (banche, intermediari finanziari, professionisti, società di revisione, ecc...) hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'Economia la notizia di infrazioni alle disposizioni sulle limitazioni all'uso del contante, di cui hanno notizia nello svolgimento della loro attività. L'art. 51 del decreto in commento evidenzia, in particolare, che i professionisti, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni (e quindi anche nella veste di tenutari delle scritture contabili) hanno l'obbligo di comunicare le infrazioni in trattazione al Ministero dell'Economia o, più frequentemente, ai Dipartimenti provinciali dei servizi vari (per infrazioni al di sotto di € 250.000,00). L'art. 58, comma 7, del decreto in commento conferma in capo al professionista la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 30% dell'importo non segnalato (dall'1 al 40%, invece, la sanzione prevista per chi commette l'illecito) qualora tali irregolarità vengano accertate dagli organi competenti (di norma la Guardia di Finanza).

**OBBLIGHI DI ADEGUATA
VERIFICA DELLA
CLIENTELA (ART. 15 E
SEGG.)**

Oltre all'identificazione del cliente, che richiede allo stesso di fornire al consulente tutti i propri dati personali unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità, a partire dallo scorso 29 dicembre è richiesta al professionista una adeguata verifica della clientela. Tale procedura richiede:

- 1) la verifica dell'identità dell'eventuale titolare effettivo: per

tale si intende la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla il cliente, attraverso il possesso di una percentuale superiore al 25% più 1, ovvero controlla in altro modo la direzione di una entità giuridica, nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione;

- 2) l'acquisizione di informazioni sullo scopo e natura del rapporto, nonché lo svolgimento di un controllo costante, nel corso del rapporto, anche in merito alla compatibilità dell'operazione con la conoscenza dell'attività svolta avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi;

Il Ministero dell'Economia potrà adottare disposizioni attuative in merito.

Va ricordato, al riguardo, che qualora il cliente non fornisca al professionista informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale, lo stesso cliente è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da € 5.000,00 a € 50.000,00 (art. 55, comma 3).

**OBBLIGHI DI
REGISTRAZIONE (ART. 36
E SEGG.)**

I professionisti (a seguito dell'emanazione di futuri decreti attuativi) e i soggetti che forniscono servizi analoghi in materia di contabilità e tributi sono obbligati alla tenuta di un Archivio Unico Informatico o, in alternativa, un Registro della Clientela cartaceo, ovvero gestito a mezzo strumenti informatici, nel quale riportare le informazioni relative ai clienti. In ogni caso, sarà obbligatoria la tenuta di un fascicolo del cliente, in cui raccogliere copie della documentazione attinente al rapporto professionale. Tutto il predetto materiale dovrà essere conservato per dieci anni.

Dovranno essere registrati:

- la data di instaurazione del rapporto;
- i dati identificativi del cliente e le generalità dei delegati;
- se si tratta di operazioni di importo pari o superiore a € 15.000,00, anche se collegate o frazionate, anche la causale, la tipologia dell'operazione e i mezzi di pagamento.

Si definiscono operazioni collegate quelle che, pur non costituendo esecuzione del medesimo contratto, sono tra di loro connesse per il soggetto che le esegue, l'oggetto e lo scopo cui sono dirette.

**SEGNALAZIONE DI
OPERAZIONI SOSPETTE
(ART. 41 E SEGG.)**

Viene ribadito l'obbligo per i professionisti di effettuare specifiche segnalazioni su operazioni sospette ai fini antiriciclaggio ed in merito al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 109/2007) che dovessero venire a conoscenza nell'ambito del rapporto professionale con il cliente. L'individuazione delle stesse si basa, oltre che sulla specifica conoscenza del cliente e dell'operazione, anche sulla scorta di specifici indicatori di anomalia che verranno emanati e periodicamente aggiornati da parte degli organi preposti.

**UTILIZZO AI FINI FISCALI
(ART. 36)**

I dati registrati sono utilizzabili a fini fiscali, sia al termine degli approfondimenti in esito a segnalazione di operazioni sospette, sia quando acquisiti nell'ambito dell'attività di controllo svolta dalla Guardia di Finanza.

**SOCIETÀ FIDUCIARIE
(ART. 11)**

Le società fiduciarie vengono qualificate quali intermediari finanziari e quindi sottoposte agli stessi obblighi di identificazione, verifica della clientela e segnalazione delle operazioni sospette. Nei rapporti con le banche e altri intermediari qualificati, nonché con i professionisti, le fiduciarie dovranno indicare ai fini antiriciclaggio il nome del beneficiario per conto del quale effettuano le operazioni.

**ANAGRAFE DEI
RAPPORTI (ART. 63)**

Le *holding* di partecipazione (ex art. 113 Testo Unico Bancario) sono ora escluse dagli adempimenti antiriciclaggio. Tuttavia, permane in capo a tali soggetti l'obbligo di comunicazione all'Anagrafe Tributaria, di tutti i rapporti in essere ed in particolare le partecipazioni, le associazioni in partecipazione, i finanziamenti ricevuti ed effettuati, i prestiti obbligazionari emessi o sottoscritti, il cash pooling, il rilascio di garanzie, le lettere di patronage. Devono ora essere registrate e comunicate anche le operazioni compiute al di fuori dei rapporti continuativi (operazioni fuori conto con le banche) ed i dati dei soggetti che intrattengono con operatori finanziari rapporti od effettuano operazioni per conto o a nome di terzi.

**LIMITI PER GLI INCASSI
DEI PROFESSIONISTI**

Pur non essendo oggetto del decreto riguardante la normativa antiriciclaggio, riteniamo opportuno riportare i limiti per gli incassi tramite contanti per i professionisti, previsti dalla Finanziaria 2007 (art. 1 comma 69).

Potranno essere incassati in contanti i compensi da attività professionale nei seguenti limiti:

- € 1.000,00 entro il 30 giugno 2008;
- € 500,00 tra il 1° luglio 2008 ed il 30 giugno 2009;
- € 100,00 dal 1° luglio 2009.

I compensi superiori ai predetti limiti dovranno essere incassati obbligatoriamente mediante mezzi di pagamento rintracciabili (Assegni bancari, postali e circolari, POS e bonifici).